



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

Proposte di modifica per lo schema di decreto EPR tessile

Si prega di compilare una riga per ogni proposta specificando la natura della modifica (editoriale/sostanziale) ed inserendo il numero delle righe da modificare evidenziando le aggiunte in grassetto e le cancellazioni in barrato.

N° riga	Tipo di osservazione (editoriale / sostanziale)	Modifiche e/o integrazioni proposte	Motivazione (max 100 parole)	Portatore di interesse
70-71	Editoriale	che comprende prevede la predisposizione di una strategia dell'UE in materia di prodotti tessili sostenibili	La Comunicazione dell'11 marzo 2020 si limita ad anticipare l'intenzione della Commissione di proporre una strategia globale dell'UE per i tessili , non la comprende.	ANEA
72-74	Sostanziale	anche attraverso nonché l'introduzione di misure e incentivi volte a sostenere lo sviluppo di materiali e processi di produzione circolari e la diffusione dei modelli "prodotto come servizio" , a contrastare la presenza di sostanze chimiche pericolose, ad aiutare i consumatori a scegliere prodotti tessili sostenibili e garantire un accesso agevole ai servizi di riutilizzo e riparazione;	Per coerenza con il testo della richiamata comunicazione (vedi in particolare il par. 3.5), andrebbero richiamati espressamente i modelli "prodotto come servizio" e il tema dell'accesso ai servizi di riutilizzo e riparazione.	ANEA
80	Sostanziale	nuovi modelli commerciali come gli approcci del	Il par. 3.5 (pag.11) della richiamata comunicazione, parla	ANEA

		tipo «prodotto-come-servizio» per affrontare	espressamente della “messa punto di incentivi e sostegno ai modelli "prodotto come servizio". Risulta opportuno pertanto esplicitare, quando si parla di nuovi modelli commerciali, che ci si riferisce ai modelli “paas”	
91-93	Sostanziale	TENUTO CONTO della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 30 marzo 2022 “Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari” che sottolinea l'importanza di promuovere le imprese sociali attive nel settore del riutilizzo, incoraggia gli Stati membri ad adottare misure fiscali a favore del settore del riutilizzo e della riparazione, prevede specifiche misure volte a contrastare la pratica della distruzione dei tessuti invenduti o resi e anticipa l'intenzione di proporre che una quota rilevante dei contributi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sia destinata alle misure di prevenzione dei rifiuti e alla preparazione ai fini del riutilizzo.	Anche nel caso della Strategia UE sui tessili, andrebbero richiamati gli elementi di rilievo, con particolare riguardo a quegli elementi che supportano le scelte operate nello schema di decreto EPR. Risulta in particolare di grande importanza, l'intenzione espressa dalla Commissione di proporre che una quota rilevante dei contributi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sia destinata alle misure di prevenzione dei rifiuti e alla preparazione ai fini del riutilizzo. Tale richiamo giustifica l'introduzione, nello schema EPR, di una %le minima del gettito derivante dal contributo ambientale da destinare alle misure di riduzione dei rifiuti di cui all'Art. 7.	ANEA
99-102	Sostanziale	CONSIDERATA la necessità di rafforzare la prevenzione, promuovendo nuovi modelli economici circolari come i modelli "prodotto come servizio", i servizi di ritiro, le collezioni di seconda mano e i servizi di riparazione il riutilizzo, la riparazione, e di migliorare la prevenzione, la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo; e	Si ritiene opportuno dare distinta evidenza alle misure volte a rafforzare la prevenzione e a quelle volte a migliorare la gestione dei rifiuti. Quanto alle prime, coerentemente con quanto riportato nella strategia UE sul tessile (cfr. pag. 9 par. 3.2) è opportuno includere, tra i modelli economici circolari, anche i modelli “prodotto come servizio”, la cui rilevanza, ai fini della transizione in	ANEA

		<p>il riciclaggio e il recupero dei rifiuti tessili, nonché l'esigenza di istituire la filiera di riferimento volta a consentire la costituzione di sistemi di responsabilità estesa del produttore;</p>	<p>ottica circolare dei modelli prevalenti di produzione e consumo, è richiamata in maniera esplicita anche da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione della Commissione “Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare ...” dell'11 marzo 2020 • Relazione sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare del 28 gennaio 2021 • Risoluzione del Parlamento europeo del 10 feb. 2021 • Iniziativa della Commissione sui prodotti sostenibili <p>Si ritiene inoltre opportuno togliere il riferimento alla necessità di rafforzare il “recupero dei rifiuti tessili”, lasciando ovviamente il richiamo al riciclaggio ed alla preparazione per il riutilizzo, escludendo in questo modo l'incenerimento con recupero energetico, in coerenza con la “visione” di un'economia circolare per il settore tessile espressa nella Strategia UE.</p> <p><i>“L'ecosistema tessile circolare è prospero e si fonda su capacità sufficienti per il riciclaggio innovativo a ciclo chiuso, mentre l'incenerimento e il collocamento in discarica dei tessili sono ridotti al minimo.”</i></p>	
121-123	Editoriale	<p>Il presente decreto promuove la sostenibilità della filiera dei prodotti tessili, nonché una progettazione degli stessi e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la generazione di rifiuti durante la</p>	<p>La “sostenibilità della filiera” appare un concetto più ampio di quello di “sostenibilità del prodotto”, in linea con l'impostazione comunitaria che guarda all'intera filiera e contempla non solo l'innovazione di prodotto</p>	ANEA

		produzione e il successivo utilizzo dei prodotti	ma anche l'innovazione nei modelli di business.	
209-211	Sostanziale	2. I produttori devono farsi carico del finanziamento e della organizzazione della raccolta, dell'avvio a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti tessili oggetto del presente decreto. Una percentuale non inferiore al X% del contributo ambientale versato dai produttori in ottemperanza agli obblighi recati dal presente decreto è destinata alle misure di cui all'Art. 7.	<p>Come già richiamato in precedenza, nella Strategia Europea sui tessili del 30 marzo 2022 la Commissione ha anticipato l'intenzione di garantire, nell'ambito dei lavori per la definizione di norme armonizzate dell'UE in materia di responsabilità estesa del produttore per i tessili, “<i>che una quota rilevante dei contributi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sia destinata alle misure di prevenzione dei rifiuti e alla preparazione ai fini del riutilizzo.</i>” (cfr. pag.8)</p> <p>Al fine di garantire l'utilizzo di una quota del contributo ambientale per le misure di prevenzione, è opportuno stabilire chiaramente tale quota, sotto forma di %le del gettito del Contributo ambientale (es. 5 o 10%). In mancanza di tale specifica, e di una chiara responsabilità finanziaria dei produttori anche in relazione alle misure di prevenzione dei rifiuti, c'è il rischio, come accade nell'ambito del sistema EPR per gli imballaggi, che i sistemi consortili non siano disponibili ad investire risorse per tali finalità.</p>	ANEA
219-221	Sostanziale	I sistemi di gestione promuovono inoltre accordi con le imprese, finalizzati finalizzata altresì alla raccolta dei rifiuti tessili provenienti dalle attività non contemplate nell'Allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006. I produttori, tramite i sistemi di gestione, sottoscrivono specifici accordi di programma di cui all'articolo 14 del presente decreto, con gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed	Gli EGATO o, dove non costituiti ed operativi, i Comuni, non hanno competenza nella gestione dei rifiuti speciali. La raccolta dei rifiuti tessili che rientrano nel novero dei rifiuti speciali (scarti di produzione) può essere inclusa nel perimetro del decreto ma deve essere svincolata da accordi con gli EGATO/Comuni	ANEA

		operanti, ovvero con i Comuni, che sono tenuti a garantire la gestione completa della raccolta differenziata dei rifiuti tessili;		
240-241	Editoriale	la corretta informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti tessili circa le misure di prevenzione adottabili adottate , i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti.	Gli obblighi in materia di comunicazione derivano di requisiti minimi di cui al nuovo art. 8-bis della Direttiva 98/2008 come modificata dalla Direttiva 851/2018 e in particolare da quanto previsto dall'art. 8-bis comma 2 e comma 4 lettera a).	ANEA
247	Sostanziale	specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti, inclusi i dati relativi ai flussi di rifiuti tessili esportati all'estero e alle relative destinazioni	Si ritiene opportuno garantire la tracciabilità e la trasparenza dei rifiuti tessili esportati, in considerazione degli impatti ambientali e sociali dell'esportazione di rifiuti tessili, con particolare riguardo ai flussi esportati in Africa e in Asia. Il sistema di tracciatura dei flussi destinati all'esportazione dovrebbe includere anche i flussi esportati come "second-hand". Nel merito si vedano: https://www.eea.europa.eu/highlights/used-textiles-are-an-increasing https://www.youtube.com/watch?v=hgP_d1_s0Ao	ANEA
265-271	Sostanziale	I sistemi di responsabilità estesa devono, altresì, assicurare che i produttori versino un contributo finanziario, denominato "contributo ambientale", che non deve superare i costi necessari per fornire il servizio di gestione dei rifiuti in modo efficiente. Tali costi sono definiti in modo trasparente tra i soggetti	L'integrazione proposta si rende necessaria qualora si ritenga opportuno destinare per legge una percentuale minima del contributo ambientale alle misure di prevenzione di cui all'art.6 (vedi integrazione righe 209-2011).	ANEA

		interessati, sentita l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Il contributo ambientale copre i costi per la gestione del fine vita dei prodotti tessili immessi sul mercato nazionale nell’anno solare precedente così come definiti dall’articolo 178-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, nonché i costi delle misure di prevenzione, nei termini di quanto stabilito all’art. 4 e i costi necessari per favorire la diffusione delle misure di eco-progettazione di cui all’art. 7		
272-274	Sostanziale	Il contributo ambientale è destinato in via prioritaria alla copertura dei costi relativi alle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del presente decreto ed alle misure di riutilizzo e riparazione di cui all’articolo 7 del presente decreto.	Si ritiene, in linea con la Strategia EU sui tessili, che alle misure di cui all’art. 7, debba essere destinata una %le minima del contributo ambientale in modo tale da garantire una base economica certa per la definizione, implementazione e monitoraggio di progettualità territoriali finalizzate alla prevenzione dei rifiuti tessili. L’aggiunta proposta alle righe 265-271 risponde a questa esigenza e specifica (senza prevedere una %le minima), che il contributo ambientale è destinato anche alle misure di cui all’art. 6.	ANEA
300-304	Sostanziale	1. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e procedere verso un’economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, i soggetti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore adottano, ai sensi dell’articolo 181, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, le misure necessarie per garantire la riduzione della produzione di rifiuti tessili, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.	Si ritiene opportuno prevedere specifici target di riduzione della produzione di rifiuti tessili per contribuire al raggiungimento degli obiettivi aspirazionali di cui all’art. 3.5 della Strategia EU sui tessili <i>“Porre fine alla sovrapproduzione e al consumo eccessivo di capi di abbigliamento: rendere la moda rapida fuori moda”</i> . La scelta di inserire target di riduzione della produzione di rifiuti, invece che target di riutilizzo, risponde inoltre alla necessità di garantire la fattibilità tecnica del monitoraggio del	ANEA

			conseguimento dell'obiettivo. L'efficacia delle azioni volte a favorire il riutilizzo, la riparazione dei beni e la diffusione dei modelli "prodotto come servizio" potrà essere misurata in relazione al loro impatto complessivo sulla produzione di rifiuti tessili. La proposta di eliminare il riferimento al recupero (che include il recupero energetico) trova fondamento nella mancanza di obiettivi di recupero nella normativa europea e nella visione espressa nella strategia UE sui tessili sopra richiamata.	
305-309	Sostanziale	<p>Le misure di cui al comma 1 sono adottate per conseguire i seguenti obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti, preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e recupero dei rifiuti tessili:</p> <p>a) entro il 2025 almeno il 25% in peso; b) entro il 2030 almeno il 40% in peso; c) entro il 2035 almeno il 50% in peso.</p> <p>Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti tessili ... Obiettivi di preparazione per il riutilizzo ... Obiettivi di riciclaggio ...</p>	<p>Come già evidenziato al punto precedente, si ritiene opportuno prevedere target specifici per la riduzione della produzione di rifiuti tessili. Andrebbero inoltre previsti target distinti anche per la preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio. Nella versione in consultazione vi sono target aggregati di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, che potrebbero essere contemporaneamente soddisfatti con il solo ricorso all'incenerimento con recupero energetico senza neanche la necessità di raccolta differenziata.</p> <p>Come si legge a pag.8 della Strategia EU sui tessili, <i>"La Commissione ha avviato uno studio specifico al fine di proporre, nell'ambito della revisione della legislazione dell'UE in materia di rifiuti prevista per il 2024, obiettivi vincolanti per la preparazione ai fini del riutilizzo e per il riciclaggio dei rifiuti tessili."</i></p>	ANEA
377	Sostanziale	<p>i) promuovere la diffusione e il consolidamento di modelli economici "prodotto come servizio".</p>	<p>Come già evidenziato nei precedenti commenti, l'importanza di promuovere la diffusione dei modelli "prodotto come servizio" è ben radicata nel quadro di</p>	ANEA

			riferimento europeo in materia di economia circolare ed espressamente richiamata all'interno della strategia UE sui tessili.	
525-527	Sostanziale	b) promuove e stipula su base nazionale con l'Accordo di programma di cui al successivo articolo 14, comma 1 su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e con gli Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, per il tramite delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. di cui al successivo articolo 14, comma 1; I costi necessari per la definizione e la stipula dell'accordo sono a carico del CORIT	ANEA, in qualità di Associazione rappresentativa a livello nazionale degli Enti di Governo d'Ambito, si rende disponibile, analogamente al percorso già intrapreso nell'ambito dell'accordo di comparto per la gestione dei rifiuti di imballaggio di cui all'art. 224 comma 5 del TUA, a partecipare, in rappresentanza dei propri associati, e più in generale della categoria di Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale ove costituiti e operanti, in quanto "organizzazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale", ai lavori del tavolo che dovrà definire il nuovo accordo per la gestione dei rifiuti tessili. In relazione alle limitate risorse economiche dell'Associazione ANEA, considerato peraltro l'opportunità per l'Accordo nel suo complesso, di avere un unico interlocutore in rappresentanza di un elevato numero di soggetti, si ritiene che i costi per sostenere le attività tecniche per la partecipazione ai lavori dell'ANEA in rappresentanza degli enti di governo d'ambito, dovrebbero essere coperti dal CORIT.	ANEA
528-531	Sostanziale	c) promuove accordi di programma con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori economici per favorire la prevenzione, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e il recupero dei rifiuti tessili e ne garantisce l'attuazione ai sensi del successivo articolo 14, comma 5;	Anche gli accordi di programma con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori economici dovrebbero basarsi sulla corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti e avere come riferimento la "vision" espressa nella strategia europea sui tessili richiamata in precedenza secondo la quale <i>"l'incenerimento (n.d.r. con o senza recupero di energia) e il collocamento in discarica"</i>	ANEA

			<i>dei tessili sono ridotti al minimo”</i>	
608-610	Sostanziale	Il Centro di Coordinamento CORIT, gli Enti di governo dell’ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, per il tramite delle associazioni maggiormente rappresentative e l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) stipulano uno specifico accordo di programma...	Come già indicato in precedenza, ANEA, in qualità di Associazione rappresentativa a livello nazionale degli Enti di Governo d’Ambito, si rende disponibile a partecipare, in rappresentanza dei propri associati, ai lavori del tavolo che dovrà definire il nuovo accordo per la gestione dei rifiuti tessili	ANEA
610-614	Sostanziale	che disciplina le modalità operative di gestione dei rifiuti tessili , le modalità e i tempi di ritiro dei rifiuti tessili dai centri di raccolta, ai fini delle attività di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, l’organizzazione, la gestione e la copertura dei costi di cui all’art. 4 comma 4, necessari per fornire il servizio di gestione dei rifiuti tessili in modo efficiente di tutti i costi della raccolta differenziata in modo ed omogeneo sull’intero territorio nazionale, nonché definisce le modalità operative di gestione dei rifiuti tessili. le modalità e le risorse necessarie a garantire l’attuazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 7 e la realizzazione, da parte della pubblica amministrazione, di campagne di comunicazione sulla prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti tessili. L’accordo, previa disponibilità delle parti interessate, prevede la costituzione, in seno ad ANCI e alle organizzazioni rappresentative degli Enti di governo d’ambito, di una struttura tecnica finanziata dal CORIT per la corretta gestione	L’Accordo dovrebbe disciplinare, oltre agli aspetti organizzativi ed economici relativi alla gestione dei rifiuti tessili, anche le modalità e le risorse necessarie per le misure di prevenzione e per le attività di comunicazione realizzate dalla pubblica amministrazione (Comuni/EGATO). Non dovrebbe inoltre essere lasciata alla negoziazione tra le parti la possibilità di costituire, in seno ad ANEA per quanto qui di rilievo, e con risorse dell’accordo, una struttura tecnica che partecipi alla “governance” dell’accordo stesso, si faccia carico degli impegni da essa derivanti, e che promuova la sua corretta applicazione sul territorio, fin dalla predisposizione dei capitolati di gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti.	ANEA

		degli impegni e degli adempimenti derivanti dall'accordo stesso e per garantire il necessario supporto a livello territoriale per la sua corretta applicazione.		
--	--	---	--	--